

N. R.G. 20023/2018

**TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO**

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. . 20023/2018

Oggi **20 luglio 2020**, alle ore **9.30**, innanzi al dott. Santina Adelfio, sono comparsi:
i procuratori delle parti i quali concludono come in note conclusive e si riportano agli atti

Il Giudice

decide al termine della camera di consiglio .

Il Giudice

dott. Santina Adelfio

al termine della camera di consiglio , si dà lettura della motivazione ex art 281 sexies c.p.c che segue
verbale telematico chiuso ore 17.10

Il Giudice

dott. Santina Adelfio

**Tribunale di Palermo****Sezione Seconda Civile****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O., dott.ssa Santina Adelfio, della II Sezione Civile, all'udienza del 20.07.2020, sentiti i procuratori delle parti, in camera di consiglio, ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. R.G. 20023/2018 vertente
tra

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Geraci,

attori

CONTRO

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sandro Di Carlo e Giancarlo Pellegrino

convenuto

Dando lettura del seguente

Dispositivo

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa

disattesa e reietta così provvede:

- 1) dichiara l'esistenza in capo al sig. _____ del diritto di abitazione ed uso ex art. 540 c.c. sulla casa coniugale sita in Palermo _____ censito al Catasto del Comune di Palermo al _____ nonché del relativo box auto censito al Catasto al _____ quale pertinenza del suddetto immobile, a far data dall'apertura della successione della moglie avvenuta in data 7.9.2002;
- 2) rigetta la domanda di rilascio dell'immobile sita in Palermo, _____ censito al Catasto del Comune di Palermo _____ e del box auto _____ quale pertinenza del suddetto immobile;
- 3) per l'effetto respinge la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo;
- 4) dichiara che parte convenuta, titolare del diritto di abitazione è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione successive al decesso
- 5) condanna il sig _____ al pagamento degli oneri condominiali successivi al decesso del de cuius, e in particolare alla somma pari a euro 1188,95, in favore di parte attrice
- 6) condanna in solido parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4000,00 per compensi e anticipazioni oltre iva, cpa, spese generali come per legge da distrarsi ex art 93 c.p.c..

Motivi

Con atto di citazione notificato nei termini di rito, gli odierni concludenti hanno chiesto che il Tribunale *dichiarasse* non spettante al convenuto il *diritto d'uso* e di *abitazione* sui beni immobili (*casa coniugale e box*) caduti in successione, già di proprietà della *de cuius* e da questa donati alle sorelle; per l'effetto che venisse *ordinato* al _____ l'immediato rilascio dell'appartamento sito in Palermo - _____ oltre al rimborso della complessiva somma di €. 1.188,95 dovuta a vario titolo (*quote condominiali e altro*); in *via subordinata*, che al convenuto venisse *ordinato* - in ogni caso - l'immediato rilascio del *locale box* costituente *pertinenza* del predetto appartamento. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

In data 11 marzo 2019 si costituiva il sig _____ che chiedeva in via principale e riconvenzionale - accertare e dichiarare l'esistenza in capo al sig. _____ di vita del diritto di abitazione ed uso ex art. 540 c.c. sulla casa coniugale sita in Palermo, _____ censito al Catasto del Comune di Palermo _____ nonché del relativo box auto censito al Catasto al _____ quale pertinenza del suddetto immobile, a far data dall'apertura della successione della moglie avvenuta in data 7.9.2002; Conseguentemente, respingere la domanda di rilascio dell'immobile sita in Palermo, _____ censito al _____

Catasto del Comune di Palermo e del box auto censito al Catasto al quale pertinenza del suddetto immobile; per l'ulteriore effetto respingere la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo; accertare e dichiarare che gli odierni attori hanno eseguito una valida ed efficace espromissione del sig. in ordine al pagamento degli oneri condominiali e delle utenze di acqua, luce e gas; per l'effetto, respingere la domanda di ripetizione dell'indebito anche in considerazione dell'inesistenza dei presupposti di legge; in via subordinata e riconvenzionale accertare e dichiarare l'esistenza in capo al sig. del diritto di abitazione ed uso ex art. 540 c.c. sulla casa coniugale sita in Palermo,

- Per l'effetto, limitare la domanda di rilascio unicamente al box auto per l'ulteriore effetto respingere la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo relativamente all'immobile sita in Palermo, accertare e dichiarare che gli odierni attori hanno eseguito una valida ed efficace espromissione del sig. in ordine al pagamento degli oneri condominiali e delle utenze di acqua, luce e gas; per l'effetto, respingere la domanda di ripetizione dell'indebito anche in considerazione dell'inesistenza dei presupposti di legge; in via gradata, con ogni statuizione, accertare e dichiarare il sig. I non tenuto al pagamento di alcuna somma a nessun titolo nei confronti della proprietaria attrice; Con ogni statuizione e per qualsiasi altra ragione che può emergere in corso di causa, rigettare tutte le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Alla odierna udienza, dopo la discussione orale, si dà lettura della motivazione che si allega al presente verbale.

Orbene parte attrice premette che il sig. era coniugato con la sig.ra che, alla morte della sig.ra, con testamento olografo dell'1.10.2002 (doc.3), venivano nominati eredi universali della medesima de cuius le sorelle quali ereditavano, tra

l'altro, anche la piena proprietà dell'immobile sito in Palermo, nonché del relativo box auto (oggetto della presente controversia) in ragione di 1/3 ciascuna; che al marito la defunta moglie lasciava un terreno situato in Misilmeri, in sostituzione della quota di legittima; che in data 8.8.2017 decedeva la sig.ra (doc. 4) e che, pertanto, le due rimanenti sorelle ereditavano la quota di proprietà dell'immobile sito in Palermo

e del box auto, divenendo, pertanto, comproprietarie nella misura di 1/2 ciascuna; che, con atto di donazione del 27 febbraio 2018, donavano agli odierni attori, che ricevevano nella misura di 1/5 ciascuno, la piena proprietà indivisa dell'immobile sito in via del relativo box auto.

Assumevano gli attori di aver diffidato il sig. coniuge della defunta proprietaria, a voler rilasciare l'immobile in favore dei nuovi proprietari i quali avviavano procedimento di mediazione che si concludeva negativamente (doc. 6).

Parte attrice sostiene che la sig.ra al momento della sua dipartita, avrebbe legato al sig. il terreno sito in Misilmeri in sostituzione della legittima e che, pertanto, avrebbe voluto escluderlo dal novero degli eredi cosicché, in assenza di tale qualità di erede, ad esso non spetti il diritto di abitazione sulla casa coniugale.

Ebbene nel testamento olografo si legge letteralmente: "lascio a mio marito - in sostituzione della legittima - il terreno situato a Misilmeri" (cfr. pag. 2, ultimo cpv del testamento - doc. 3).

Non è dato rinvenire alcun riferimento all'istituto del legato.

Nel caso di specie è evidente non si dice "legato", ma la de cuius ha assegnato al marito un singolo bene come quota del patrimonio (corrispondente alla legittima) ad esso devoluta. Dunque

l'attribuzione al sig. _____ dello specifico bene come quota di legittima va inquadrata nell'istitutio ex re certa ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.c. a tenore del quale: "L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio"

Dunque da una attenta lettura della disposizione testamentaria si comprende come la sig.ra _____

: abbia considerato e quantificato il terreno sito in Misilmeri (lasciato al marito) in relazione all'intero asse ereditario, qualificandolo, appunto, come bene dovuto per assicurare la quota di legittima e che, pertanto, il detto terreno sia stato assegnato come quota del patrimonio relitto.

Non si tratta di un singolo bene assegnato sic et simpliciter che, dunque, configurerebbe un legato, ma di un bene assegnato come quota del patrimonio dovuta al coniuge.

L'istitutio ex re certa determina una successione a titolo universale in capo a chi la riceve con la conseguenza che il sig. _____ ha rivestito la qualità di erede nella successione della moglie.

Pertanto, in pedissequa applicazione dell'art. 540 c.c., non può revocarsi in dubbio che allo stesso spetti il diritto di abitazione sulla casa familiare sita in Palermo, via _____

infatti emerge che la sig.ra _____ era piena proprietaria dell'appartamento e del box auto siti in _____ ancor prima di contrarre matrimonio con il _____ (cfr

Denuncia di successione di _____

- che il sig. _____ era coniugato con la sig.ra _____ a partire dal

13.6.1990 (doc. 7); che i coniugi avessero stabilito la propria residenza nell'appartamento sito in Palermo, _____ (doc. 8);

Stante quanto sopra, risultano rispettati tutti i requisiti ex art. 540 c.c. e, pertanto, il sig. _____ vanta il pieno diritto di abitazione sulla casa familiare sita in _____

con la conseguenza che andrà respinta la domanda di rilascio dell'immobile avanzata dagli attori. In ogni caso a nulla rileva che un teste _____ abbia affermato che il _____ sapeva che doveva lasciare l'appartamento, aveva accettato il legato e rinunciato alla legittima, in quanto tale affermazione spontanea resa dinanzi al Giudice, in onore del vero non ha valore giuridico essendo una valutazione giuridica che è propria del Decidente il quale solo può verificare e accertare l'istituto che ricorre nel caso di specie.

Inoltre e non meno importante è la circostanza che il diritto di abitazione si acquisisce automaticamente all'apertura della successione (pacificamente confermato da controparte e dunque in pendenza della chiamata all'eredità come affermato dalla unanime giurisprudenza) è evidente che tale diritto non sia subordinato alla qualità di erede che si acquisisce solo dopo aver accettato la stessa eredità.

Pertanto, anche il coniuge superstite, mero chiamato all'eredità che ancora non abbia deciso se accettare o rinunciare all'eredità, vanta il diritto di abitazione ed uso ex art. 540 c.c.

Ciò in quanto tale diritto si costituisce automaticamente ex lege, in favore del coniuge superstite, già dal momento dell'apertura della successione (quindi in pendenza della chiamata all'eredità). Il diritto di abitazione si acquisisce automaticamente all'apertura della successione

La Cassazione S. U. con sentenza del 27/02/2013 n. 4847 ha così riconosciuto che "i diritti di abitazione sull'appartamento e di uso sui mobili che lo corredano, espressamente previsti dall'art. 540 co. 2 c.c., spettano al coniuge superstite non solo nei casi di successione necessaria, ma anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli articoli 581 e 582 c.c." (Cassazione Civile II° Sez. con sentenza del 5 febbraio 2018 n. 2754.) E' evidente come, anche nell'ipotesi in cui il sig. _____ avesse ricevuto un legato in sostituzione di legittima, il solo fatto di essere il coniuge superstite della sig.ra _____ già proprietaria esclusiva della casa coniugale oggetto di causa, abbia determinato la costituzione, in capo allo stesso _____ del diritto di abitazione e uso ex art. 540 c.c..

Il diritto di abitazione, oltre a non essere subordinato alla qualità di erede, non ha alcuna funzione di tutela della legittima e la sua ratio è quella di "... di realizzare, anche nella materia successoria, una



nuova concezione della famiglia tendente ad una completa parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale (mediante l'introduzione del regime imperniato sulla comunione legale), ma anche sotto quello etico e sentimentale, sul presupposto che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona" (cfr. Corte di Cassazione, SEZIONI UNITE del 27 febbraio 2013, n. 4847). Che tali diritti siano indiscutibilmente riconosciuti in favore del coniuge, indipendentemente dalla sua posizione, lo si può ricavare dalla succitata pronuncia della Cassazione che stabilisce che "i diritti di abitazione e di uso del coniuge si configurerebbero nella successione legittima come prelegati 'ex lege', cumulandosi alla sua quota come prevista dagli artt. 581 e 582 c.c.; pertanto il valore capitale di tali diritti attribuiti al coniuge viene detratto dalla massa ereditaria, che poi viene divisa tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima non tenendo conto, quindi, di tale attribuzione" (cfr. Corte di Cassazione, SEZIONI UNITE del 27 febbraio 2013, n. 4847). Tale assunto conferma che, poichè tali diritti spettano sempre e comunque al coniuge, il valore degli stessi andrà detratto dalla massa ereditaria che, successivamente, andrà divisa fra i chiamati all'eredità e, nel caso del coniuge anche chiamato all'eredità, il valore di tali diritti si cumulerà al valore della quota di spettanza.

Inoltre il diritto di abitazione si estenda anche alle pertinenze dell'abitazione e ciò è implicitamente rilevabile dalla definizione di pertinenza contenuta nell'art. 817 del codice civile, dove si legge che "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima". Infine il diritto di abitazione non è soggetto a trascrizione.

Sul punto, la giurisprudenza è granitica: "Il diritto di abitazione di cui all'art. 540 c.c., il quale si configura come legato "ex lege", che viene immediatamente acquisito dal coniuge superstite direttamente dall'ereditando, in base alla regola dei legati di specie di cui al secondo comma dell'art. 649 c.c., al momento dell'apertura della successione, non è soggetto a trascrizione.

Ne consegue che non può porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall'ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall'erede". Cass. civ. Sez. II Sent., 30/04/2012, n. 6625.

Se, alla morte del defunto, è rimasto in vita il suo coniuge (la moglie o il marito), per le sole quote condominiali successive al decesso è responsabile il coniuge stesso in quanto titolare del cosiddetto diritto di abitazione. Come chiarito dalla Cassazione, qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di diritto reale di abitazione, il titolare del diritto di abitazione è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio. La sua responsabilità esclude quindi quella degli altri coeredi, titolari solo della cosiddetta «nuda proprietà» fintanto che vive il coniuge superstite o questi continua a vivere all'interno dell'immobile in questione. A nulla rilevano le missive in atti in quanto le spese ordinarie sono a carico del coniuge superstite che ha il diritto di abitazione sulla casa coniugale.

Da qui la condanna al pagamento della somma pari a euro 1188,95, in quanto somma non contestata nel quantum, ma solo in diritto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in parte dispositiva, tenuto conto della soccombenza prevalente.

P.Q.M.

Così deciso in Palermo ,terminata la camera di consiglio, all'udienza del 20.07.2020

Il G.O.
dott.ssa Santina Adelfio

Firmata dal: ADELIO SANTIINA Emessa dal: ADELIO SANTIINA

